

APPROVATO CON D.E.C. 72/84

COMUNE DI ASSEMINI
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	Pag. 3
Art. 4 Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari	Pag. 4
Art. 5 Procedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	Pag. 4
Art. 6 Limitazioni e divieti	Pag. 5
Art. 7 Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali	Pag. 6

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 Oggetto	Pag. 7
Art. 9 Soggetto passivo	Pag. 7
Art. 10 Modalita' di applicazione dell'imposta	Pag. 8
Art. 11 Tariffe	Pag. 8
Art. 12 Affissioni dirette	Pag. 9
Art. 13 Dichiarazione	Pag. 9
Art. 14 Pagamento dell'imposta	Pag. 10
Art. 15 Rimborsi	Pag. 11
Art. 16 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	Pag. 11
Art. 17 Riduzioni dell'imposta	Pag. 12
Art. 18 Esenzioni dall'imposta	Pag. 12

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 Oggetto	Pag. 14
Art. 20 Superficie degli impianti	Pag. 15
Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 15
Art. 22 Modalita' delle pubbliche affissioni	Pag. 16
Art. 23 Riduzioni del diritto	Pag. 17
Art. 24 Esenzioni dal diritto	Pag. 19
Art. 25 Pagamento del diritto	Pag. 19

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 Sanzioni tributarie e interessi	Pag. 19
Art. 27 Sanzioni amministrative	Pag. 20
Art. 28 Gestione del Servizio	Pag. 22
Art. 29 Norme finali	Pag. 23
Art. 30 Entrata in vigore	Pag. 24

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Assemini sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune

per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n.20842 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di

Statistica, e' classificato nella classe IV.

Art. 4

Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari

E' competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché' definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne l'installazione.

Art. 5

Procedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte

le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente e' comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dou'ra' essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dou'ra' essere attestata la disponibilita' di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241. e del vigente Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo.

Art. 6

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto assoluto di esercitare pubblicita' sonora nella Zona di primaria importanza (1) individuata nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

(1) Via Cagliari, Via Carmine, Via Sardegna, Via 2 Agosto, Via S. Cristoforo, Via Trieste, Corso Asia, Corso Europa.

E' fatto divieto di esercitare pubblicita' sonora dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 8 Zona secondaria (tutte le altre vie non indicate nella Zona di primaria importanza).

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicita' sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicita' effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicita' effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze e' consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 7

Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicita' sia effettuata su beni di proprieta' comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonche' della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8

Oggetto

L'imposta sulla pubblicit  si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicit  colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit .

Art. 10

Modalita' di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato: non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta e' calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 11

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono

applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12

Affissioni dirette

Il Comune di Assemini stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 25 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicit  prevista dall'articolo 12 comma 1 e 4 del D.Lgs: 507/1993.

Art. 13

Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 9 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicit , a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicit  e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicit , che comporti la modificazione della superficie esposta o

del tipo di pubblicit  effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi: tale pubblicit  si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicit  di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui   stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui   stato effettuato l'accertamento.

Art. 14

Pagamento dell'imposta

L'imposta   dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta   quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di

conto corrente postale intestato al Comune, o al suo Concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 15

Rimborsi

Il contribuente puo' chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 16

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e

Art. 17

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi

esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di

effettuazione del servizio;

- f) la pubblicit  esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicit  comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale; esso e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 20

Superficie degli impianti

Il Comune di Assemini, con popolazione al 31.12.1992 di n. 20907 abitanti, e' tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 250 metri quadrati (mq. 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri 250 quadrati da ripartire distintamente come segue:

- il 25% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- il 75% per le affissioni di natura commerciale.

Art. 21

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicita'.

La tariffa del diritto e' applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione della Giunta Comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

Modalita' delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne da' tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente puo' annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la meta' del diritto dovuto.

Il Comune, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 23

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
-

Art. 24

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in

- materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalita' previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicita'.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 27

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con

notificazione agli interessati. entro centocinquanta giorni dall'accertamento. degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito. si provvede d'ufficio. addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni. puo' essere effettuata. direttamente dal Comune. o dal concessionario del servizio. la immediata copertura della pubblicita' abusiva. in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria. ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono. con ordinanza del sindaco. essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia. nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi: nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e all'impiantistica comunale nonche' alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4.

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicit  e delle pubbliche affissioni   effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga pi  conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso pu  essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Il Comune, a norma dell'art. 25 D.Lgs. 507/1993, comma 2, ha la facolt  di affidare il servizio in questione, qualora ritenga cio  pi  conveniente sotto il profilo economico e funzionale, oltre che ai soggetti iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 32 del decreto legislativo suindicato, anche ad azienda speciale che l'art. 22, comma 3, lettera c) della legge n  142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali individua come strumento per la gestione dei servizi pubblici che abbiano tra l'altro per oggetto attivit  rivolta a realizzare fini sociali.

Il corrispettivo del servizio ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 507/93,   costituito da un aggio percentuale determinato sulle riscossioni a qualsiasi titolo conseguite con un minimo garantito dovuto dal Comune al Concessionario.

Al fine di garantire la necessaria uniformita' gestionale l'aggio o il canone convenuto deve essere versato alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali anticipate.

La durata della concessione e' fissata nel termine massimo di sei anni salvo la possibilita' di procedere al rinnovo della concessione solo ove si verifichino le seguenti condizioni:

che la concessione iniziale abbia una durata inferiore a sei anni (rimanendo comunque inderogabile il limite temporale generale innanzi evidenziato);

che le condizioni contrattuali, che il Concessionario deve porre nell'apposita istanza di rinnovo, siano per il Comune oggettivamente piu' favorevoli di quelle regolate dal contratto in vigore.

Art. 29

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 13.01.1970.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 1994.



COMUNE DI ASSEMINI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 57

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

L'anno DUEMILATRE il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 13,30, con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Paola Lai

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- *Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità - diritti pubbliche affissioni approvato con deliberazioni C.C. n° 38 del 29/06/1994, n° 62/12.09.1994 e successivamente integrato con deliberazione C.C. n° 72/24.10.1994;*
- *Visto l'art. 16 del decreto legislativo n° 507/1993 che disciplina l'imposta in materia di riduzioni della stessa;*
- *Visto l'art. 20 del decreto legislativo n° 507/1993 che disciplina l'imposta in materia di riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni;*
- *Visto il decreto legislativo n° 446 del 15/12/1997 che detta criteri in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;*
- *Visto l'art. 4 del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione C.C. n° 15 del 24/03/1999 in attuazione del decreto legislativo n° 446/1997 il quale stabilisce che i criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali;*
- *Ritenuto dover esentare dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni la pubblicità relativa esclusivamente a manifestazioni celebrative, culturali, sportive e religiose quanto sussistono le seguenti condizioni:*
 - *Organizzazione dell'amministrazione con la collaborazione di soggetti privati;*
 - *Patrocinio dell'amministrazione con soggetti privati;*
 - *Organizzazione affidata dall'amministrazione a soggetti privati.*

Il responsabile del servizio tributi dovrà comunicare, con apposita nota, la richiesta per l'affissione dei manifesti oggetto di esenzione al concessionario del servizio il quale, dovrà comunque apporre su ciascun manifesto il contrassegno recante la dicitura "esenzione" con l'indicazione degli estremi di approvazione del presente atto. L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle affissioni viene inoltre estesa a tutte quelle forme di pubblicità -affissioni esercitate dai soggetti privati che sponsorizzano le manifestazioni suindicate organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione.

- *Vista la proposta del Responsabile dei Servizi Finanziari nella persona della dr.ssa A.Rita Depani;*

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico-contabile dal Responsabile del servizio finanziario come inserito nella presente deliberazione;

- *Richiamato il Decreto Legislativo sul riordino degli Enti Locali n.267 del 18.8.2000;*
- *Vista la L.R. 13 dicembre 1994 n.38, così come modificata ed integrata;*
- *Visto il vigente Statuto Comunale;*
- *Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 7.5.2002 con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, con l'attribuzione dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco;*

DELIBERA

- *Per quanto indicato in premessa*

- *Di modificare l'art. 17 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità – diritto sulle pubbliche affissioni stabilendo l'esenzione dall'imposta per la pubblicità relativa esclusivamente alle manifestazioni celebrative, culturali, sportive e religiose quando sussistono le seguenti condizioni:*
 - *Organizzazione dell'amministrazione con la collaborazione di soggetti privati;*
 - *Patrocinio dell'amministrazione con soggetti privati;*
 - *Organizzazione affidata dall'amministrazione a soggetti privati.*

L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità viene inoltre estesa a tutte quelle forme di pubblicità -affissioni esercitate dai soggetti privati che sponsorizzano le manifestazioni suindicate organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione. Per tutto quanto previsto dalla presente modifica continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa in materia di riduzioni dell'imposta

- *Di modificare l'art. 23 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità – diritto sulle pubbliche affissioni stabilendo l'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni per le affissioni relative esclusivamente a manifestazioni celebrative, culturali, sportive e religiose quando sussistono le seguenti condizioni:*
 - *Organizzazione dell'amministrazione con la collaborazione di soggetti privati;*
 - *Patrocinio dell'amministrazione con soggetti privati;*
 - *Organizzazione affidata dall'amministrazione a soggetti privati.*

L'esenzione e dal diritto sulle affissioni viene inoltre estesa a tutte le affissioni effettuate dai soggetti privati che sponsorizzano le manifestazioni suindicate organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione. Per tutto quello non previsto dalla presente modifica continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa in materia di riduzioni del diritto;

- Di integrare con l'art. 28- bis il regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità – diritto sulle pubbliche affissioni stabilendo che il responsabile del servizio tributi dovrà comunicare, con apposita nota, la richiesta per l'affissione dei manifesti oggetto di esenzione al concessionario del servizio il quale, dovrà comunque apporre su ciascun manifesto il contrassegno recante la dicitura "esenzione" con l'indicazione degli estremi di approvazione del presente atto;
- Di dare atto che il termine per il pagamento dell'imposta pubblicità – diritti affissioni coincide con il termine di approvazione del bilancio qualora sia successivo a quello stabilito dal Decreto legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 :

- *per la regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE*

DATA 10.3.2003

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

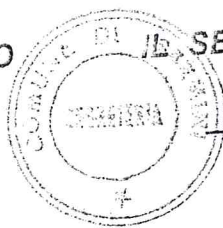
(Dott.ssa Annarita Depani)



Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Della presente deliberazione viene iniziata in data 19-3-2003 la
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-3-2003, in seguito
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-3-2003 per
15 gg. consecutivi, ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]